



PARTE SPECIALE “Q”
ART 25 OCTIES 1 D.LGS. 231/01 “STRUMENTI
DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI”

| ART 25 OCTIES 1 - REATI PRESUPPOSTO | |
|-------------------------------------|--|
| ART. 493-ter codice penale | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti |
| ART. 493-quater codice penale | Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti |
| ART. 640 ter codice penale | Frode informatica solo, però, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale |

Q.1. PREMESSA E NOVITA'

Con il **D. Lgs. 184/2021** si è inserito nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'**articolo 25 octies. 1**, rubricato “**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**”.

Le novità legislative così introdotte - recante l’*“attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”* - sono entrate in vigore il 14 dicembre 2021.

Il suddetto decreto legislativo, in linea con quanto previsto nella citata Direttiva 2019/713 si pone lo scopo di contrastare le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti intervenendo sul noto e sempre più allarmante fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.)

Innanzitutto, il legislatore della Novella ha fornito una nozione di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, definendolo come dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale (o una loro combinazione), diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Il D.Lgs. n. 184 “**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**” ha, dunque, **modificato la rubrica** e i **commi dell'Art. 493-ter** del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha **inserito** nel codice penale l'**Art. 493-quater** (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'**inserimento**, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo **Art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Q.2. IL QUADRO NORMATIVO - L'ART. 25 OCTIES 1 D.LGS 231/01

Il nuovo articolo 25 octies 1 prevede “**1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione**



PARTE SPECIALE Q – STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(ART 25 OCTIES 1 D.LGS 231/01)

di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da: - carte di credito o di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti; - apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente in caso di commissione dei delitti indicati dall'art. 25 octies 1 sono le seguenti:

- a. Da 300 a 800 quote per la commissione del delitto di cui all'art. 493-ter;
- b. Sino a 500 quote per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- c. Per la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti è previsto:
 - c1. Sino a 500 quote se il delitto commesso è punito con la reclusione inferiore ai 10 anni;
 - c2. Da 300 a 800 quote se il delitto commesso è punito con la reclusione non inferiore ai 10 anni.

Nel caso in cui ci sia la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2, all'ente verranno inoltre applicate le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2 D.lgs. 231/01, cioè a dire: **a)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Q.3.LE FATTISPECIE RILEVANTI

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

A. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter codice penale modificato dal D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

Il testo dell'Art. 493-ter c.p., modificato dal D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, prevede:

“1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui



PARTE SPECIALE Q – STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(ART 25 OCTIES 1 D.LGS 231/01)

al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”

L'art. 493 ter c.p. è stato ampliato nelle parti in rosso sopra riportate con la conseguente precisazione che la falsificazione punibile riguarda non solo le “carte di credito” ma anche **qualsiasi strumento di pagamento lato sensu “digitale” e diverso dal contante**. Per la definizione di tale concetto, poi, viene in soccorso l'art. 1 del d. lgs. n. 184/2021; tale norma – che richiama da vicino la definizione contenuta nella direttiva oggetto di recepimento – amplia il concetto includendovi “ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

L'ampliamento dell'oggetto sembra dunque muoversi in due direzioni: da un lato, il fatto di ricomprendere i mezzi di pagamento immateriali consente di sanzionare anche le condotte aventi ad oggetto account di mezzi di pagamento digitali aventi una diffusione sempre più ampia, come Satispay o Paypal, a prescindere dall'esistenza di un documento fisico; dall'altro, lo stesso art. 1 del d. lgs. n. 184/2021, nel definire i “mezzi di scambio digitali”, ricomprende anche la “valuta digitale”, a sua volta individuata come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”

La norma, oltre a garantire l'integrità del patrimonio dell'intestatario dello strumento di pagamento, è posta a tutela della pubblica fede derivante dall'utilizzo di strumenti che sostituiscono la moneta come strumento di pagamento, oltre che alla corretta circolazione del credito.

La norma prevede la stessa punizione per chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tali carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il **dolo specifico**. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

CONDOTTE PUNIBILI

- l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti
- possesso, cessione o acquisto di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque



falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi

ESEMPIO POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE

- La fattispecie potrebbe venire in rilievo laddove un dipendente della Società utilizzi app di pagamento o carte di credito intestate a terzi non facenti parte dell'organizzazione aziendale, nell'interesse o vantaggio della Società stessa

B. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito dal D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

L'art. 493 quater, introdotto ex novo dal D.lgs 184/2021, prevede *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di *“apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere [reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti] o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.* Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal **dolo specifico**, che si sostanzia nel **fine di fare uso di tali strumenti**, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti.

In sostanza, la norma in parola è stata introdotta per sanzionare quelle condotte “preparatorie” alla successiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dal contante e, quindi, i reati per i quali assume rilevanza penale la condotta tipizzata dall'art. 493 quater c.p. non possono che essere quelli di indebita utilizzazione di cui all'art. 493 ter c.p.

CONDOTTE PUNIBILI

- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

ESEMPIO POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE

- il reato potrebbe essere commesso mediante la messa a disposizione, all'interno dell'azienda, di strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) funzionali alla realizzazione di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

C. Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)



PARTE SPECIALE Q – STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(ART 25 OCTIES 1 D.LGS 231/01)

L'art. 640 ter c.p. così recita *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Il delitto di frode informatica è stato introdotto dal D.lgs 184/2021 nel testo dell'art. 25 octies 1 quale reato presupposto, ma solo ed esclusivamente se la condotta fraudolenta risulti aggravata, a norma del comma 2 dell'art. 640 ter c.p. e, quindi, produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La rilevanza del reato presupposto di frode informatica è, evidentemente, solo parziale.

Q.4. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E CONFIGURABILITÀ PER LA CNG

I reati previsti dall'art 25 octies 1 D.lgs. 231/01 presuppongono la gestione del denaro e dei singoli strumenti di pagamento, anche online, e possono interessare, in particolare, tutte le aree aziendali che hanno a che fare con strumenti di pagamento diversi dal contante.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni.

Le aree sensibili alla commissione di reati di cui all'art. 25 octies 1, in considerazione dell'attuale operatività della CNG, sono quelle relative a:

- Utilizzo di carte di credito aziendali per il pagamento di spese;
- Gestione del sistema informativo aziendale finalizzato alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Complessivamente, a fronte dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene che la probabilità di incorrere in uno dei reati previsti dall'art. 25 Octies-1 del D.Lgs 231/01 e che gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia alquanto modesta, e ciò anche perché:

- La Società non effettua operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali definita dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 come *«rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»*
- La Società effettua tutti i propri incassi con sistemi che assicurano la totale tracciabilità, utilizzando L/C standard, L/C standby, CAD (cash against documents), Avalized draft, Bonifico bancario, Pagamento



PARTE SPECIALE Q – STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(ART 25 OCTIES 1 D.LGS 231/01)

anticipato, Ri.Ba, Assegno, Cambiale, COD (cash on delivery), DAA (documents against acceptance) e non sono in uso sistemi di incasso tramite POS/carte di credito.

- Il principale metodo di pagamento utilizzato da CNG è il bonifico bancario anche ai fini del pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.° 136 e s.m.i.. Altri residuali sistemi di pagamento sono: L/C, CAD (cash against documents), Avalized draft, Ri.Ba, Assegno, Cambiale, COD (cash on delivery), DAA (documents against acceptance)
- Le carte di credito aziendali sono fornite in uso dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore delegato o a specifici Dirigenti o dipendenti, in base alle necessità legate alle mansioni svolte, a seguito di una formale assegnazione che ne disciplina le modalità ed i limiti di utilizzo.
- Al momento di approvazione del presente Modello sono in uso le seguenti carte di credito aziendali con i seguenti massimali mensili:

CARTA CREDIT VISA ****2598

TORRINI SILVIA scadenza 10/2024 Eur 5.000 INTESA

CARTA CREDIT VISA ****6836

DI PERSIO MICHELA scadenza 10/2025 Eur 5.000 INTESA

CARTA CREDIT VISA ****4003

LUNARDI SONIA scadenza 10/2024 Eur 10.000 INTESA

CARTA CREDIT VISA ****5497

BERTONCINI VANIA scadenza 10/2024 Eur 10.000 INTESA

CARTA CREDIT VISA *****4504

CILOTTI ANDREA scadenza 10/2025 Eur 10.000 INTESA

CARTA CREDIT VISA *****1787

FREDIANI SILVIA scadenza 03/2026 Eur 10.000 BPER

CARTA CREDIT VISA *****5040

DINI SABRINA scadenza 03/2026 Eur 10.000 BPER

CARTA CREDIT MASTERCARD *****2517

GENOVESE GIULIANA scadenza 04/2025 Eur 2.500 MPS

- L'utilizzo delle carte è puntualmente rendicontato su base mensile a cura dell'Ufficio Contabilità/Amministrazione (attualmente dalla Sig.ra Silvia Menicucci) il quale effettua l'abbinamento rispetto alle fatture o le ricevute fiscali.

Q.5. PROCESSI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI (C.D. "PROCESSI SENSIBILI")

Di seguito si elencano i processi ed i sotto-processi aziendali ritenuti, a seguito dell'analisi dei rischi, a maggior rischio di commissione dei reati societari di cui all'art 25 *octies 1* D.lgs. n. 231/01:

- **PROCESSI: Sistemi e connessioni (assistenza informatica); Amministrazione, finanza e controllo (Gestione risorse finanziarie -incassi e pagamenti, contabilizzazione ciclo attivo e passivo-, Gestione della cassa contanti, Gestione carte di credito aziendali, Gestione dei rapporti con Banche, Istituti di Credito, società assicurative)**

Q.6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA'

Per prevenire la commissione dei reati presupposto in oggetto si rinvia alle esplicite previsioni contenute nella presente Parte Speciale ed ai principi di comportamento contenuti nelle procedure aziendali e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

In generale, si prevede quanto segue:



*PARTE SPECIALE Q – STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI*

(ART 25 OCTIES 1 D.LGS 231/01)

- rispetto dei principi etici, contenuti nel Codice;
- rispetto delle disposizioni normative;
- rispetto dei protocolli 231/01;
- rispetto delle procedure aziendali in ordine agli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- rispetto delle istruzioni aziendali in ordine agli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti (es. segregazione) in ordine ai pagamenti.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei soggetti apicali di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL nonché dei dipendenti e consulenti/collaboratori esterni, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- Porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ricomprese tra quelle sopra considerate (previste dall'art 25 *octies1* del D.lgs. 231/01);
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Q.7. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori, dipendenti, consulenti) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV.

Dovranno essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti informazioni:

- Situazioni particolarmente rilevanti, relativamente ad eventuali uscite economiche sospette od utilizzo di strumenti di pagamento anomali;
- Ogni irregolarità riscontrata nella contabilità;
- Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle regole comportamentali disciplinate dal Modello 231, dalla presente Parte speciale, dal Codice Etico e dalle norme di legge richiamate dal Decreto nonché dalle procedure e protocolli aziendali in generale;

Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali in questione ed alle normali attività aziendali il D.lgs. n. 231/01 prevede flussi informativi periodici verso l'OdV a carico di tutti i Destinatari del Modello, con la cadenza stabilita dall'Organismo di Vigilanza.